



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR. 835 DEL 1 AGO. 2020

OGGETTO: Aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura dei corsi di lingue a domicilio a favore del personale dipendente dagli Organismi amministrativamente supportati.

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le Stazioni Appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la disponibilità di fondi sui pertinenti capitoli di spesa del c.e.f.;
- l'atto autorizzativo n. 481 del 27/05/2020;
- il verbale di gara n. 112 del 09.07.2020;
- la determina di aggiudicazione n. 662 del 03.07.2020;
- la determina di revoca n.734 del 21.07.2020;
- l'atto di nomina della nuova Commissione n. 810 del 29/07/2020 per il riesame delle offerte tecnico-economiche delle imprese concorrenti;
- la sentenza del Tar Toscana, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 185, che ha fatto propria l'interpretazione della stazione appaltante ivi nominata, nel senso dell'impossibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso non già di un requisito di ammissione alla gara bensì di un requisito per avere punteggio ai fini dell'aggiudicazione. Secondo la sentenza "....l'istituto dell'avvalimento è costruito sull'esigenza dell'operatore economico di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara. Dato testuale sulla cui base è stata elaborata la giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626)";
- la sentenza del TAR Campania n. 12 del 03.02.2020 "in tema di gare d'appalto, in virtù dell'art. 89 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), l'oggetto dell'avvalimento consiste nella messa a disposizione, da parte dell'impresa ausiliaria, non di requisiti di qualificazione intesi come valore astratto, bensì delle risorse e dei mezzi che li sostanziano e di cui l'ausiliata è carente per l'esecuzione del contratto. Corollario di siffatto principio è quello per il quale l'avvalimento funge solamente ai fini della qualificazione dell'offerta e non anche ai fini del punteggio, come pare chiaro dal tenore del comma 1 del suddetto articolo, a mente del quale "l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara";
- il parere n.108 del 17/12/2014 dell'ANAC che precisa che "la finalità dell'avvalimento non è, infatti, quella di arricchire la capacità (tecnica e/o economica) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti, che ne siano privi, di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, che è finalizzata al perseguimento della massima concorrenza, come condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565; Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1054; Sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589). Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 30 luglio 2012, n. 4298), «si tratterebbe di dare spazio al ricorso all'avvalimento non per l'integrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, ma per l'attribuzione del punteggio di merito, operando cioè un'estensione dell'istituto al di là dei limiti propri della sua connotazione tipica, che non può essere consentita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1446; Id., Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626)»
- il verbale n. 126 in data 30.07.2020 relativo alla II seduta di gara con cui la Commissione ha proposto la seguente nuova graduatoria finale, calcolata sottraendo i 18 punti riconosciuti alla Ditta TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES SRL ROMA (RM) in sede di verbale di gara n. 105 del 01.07.2020 in quanto acquisiti mediante l'istituto dell'avvalimento che, secondo l'orientamento giurisprudenziale esposto e il parere n. 108 del 17.12.2014 dell'ENAC, causerebbe una impropria estensione della natura dell'istituto al fine di aumentare l'attribuzione del punteggio di merito:

Concorrente	Punteggio economico attribuito dalla Commissione	Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione	Punteggio totale
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	57,00	17,35	74,35
LANGUAGE ACADEMY	51,00	16,35	67,35
BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL	51,00	11,81	62,81
TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICE SRL	39,00	20,15	59,15
OXFORD INTERNATIONAL CENTRE SRL	30,00	25,00	55,00

CONSIDERATO CHE:

l'offerta della Ditta **INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL** sita in **Via Tibullo, 16 in ROMA (RM)** è risultata la più conveniente perché il suddetto Operatore Economico ha riportato il punteggio più elevato nel confronto qualità-prezzo;

DETERMINA:

- a) Di approvare e far proprio il verbale nr. 126 del 30.07.2020;
- b) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata con la Ditta **INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL sita in Via Tibullo, 16 in ROMA (RM)**;
- c) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
- d) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE
Col. com t. ISSMI Leonardo COLAVERO

